



ISLL Papers

The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature

Dossier

**Umanesimo tecnologico. Law and Humanities
e Filosofie della scienza giuridica**

Atti del XI Convegno Nazionale della ISLL - Università Mediterranea di
Reggio Calabria, 3-4 luglio 2025

[Anteprima]

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

ISBN – 9788854972131

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/8655



Diritto, sessualità, differenza: riflessioni su affettività e fantascienza a partire dalla serie *Sense8*

Linda Brancaleone*

Abstract:

[*Law, sexuality, difference. Reflections on affectivity and science fiction starting from Sense8*] The article examines the Wachowski sisters' series *Sense8* as a legal-philosophical metaphor for the plurality of identities and the redefinition of the legal subject. Through the lens of *Critical Legal Studies* and *Queer Theory*, the series transcends the traditional model of citizenship — rooted on the white, male, Western subject — and instead proposes an “intimate citizenship” (Plummer) grounded in diversity and interconnectedness. The *sense8* embody the possibility of a community built on equality-in-difference, echoing Habermas's deliberative democracy and the “differentiated universalism” theorized by Young and Lister. The analysis therefore links the science-fictional representation to contemporary European legal realities, in which new forms of subjectivity and new rights related to gender, sexuality, and affective relationships are emerging.

Key words: *Sense8*; Queer Theory; intimate citizenship; Critical Legal Studies; differentiated universalism.

«Per lungo tempo ho avuto paura di essere quella che sono perché i miei genitori mi avevano convinta che c'è qualcosa di sbagliato in una persona come me. Qualcosa di offensivo, qualcosa da evitare, forse anche da compatire, qualcosa che non si deve amare. Mia madre è una fan di San Tommaso D'Aquino. Lei considera l'orgoglio un brutto vizio e di tutti i vizi che può avere l'essere umano, per San Tommaso l'orgoglio era il re dei sette vizi capitali. Lo considerava il sommo vizio che in un batter d'ali poteva trasformare chiunque in un peccatore. Ma l'odio non è presente su quella lista, e nemmeno la vergogna. Avevo paura di questa parata perché desideravo davvero tanto poterne far parte. Così oggi marcerò per quella parte di me che aveva troppa paura per marciare e per quelli che non possono farlo, per le persone che vivono come ho vissuto io. Oggi marcerò per ricordare che non sono un io e basta, ma che sono anche un “noi”. E noi marciamo con orgoglio!»

(Nomi, “Io sono anche noi”, stagione 1, episodio 2, *Sense8*)

* Dottoranda di ricerca in “Ordine giuridico ed economico europeo”, curriculum “Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale”, XXXIX ciclo – Filosofia del diritto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università “Magna Græcia” di Catanzaro – linda.brancaleone@studenti.unicz.it.

1. Tra fantascienza, differenza e sessualità. Un'introduzione alla serie *Sense8*

*Sense8*¹ è una serie tv andata in onda sulla piattaforma Netflix dal 2015 al 2018, creata dalle menti visionarie delle sorelle Wachowski, le stesse che hanno scritto e diretto altre pietre miliari della fantascienza quali *Cloud Atlas* e la ben più nota saga di *Matrix*.

Sense8 è la storia di otto persone, tutte molto diverse fra loro, nate in paesi differenti sebbene nello stesso istante dello stesso giorno (l'8 agosto del 1988), le quali sviluppano, inspiegabilmente, un legame che trascende la semplice connessione fisica e sfocia in vere e proprie esperienze ultracorporee: le protagoniste e i protagonisti della serie sono in grado di sentire ciò che provano le altre e gli altri, di avvertirne la presenza, di assorbirne talenti e inclinazioni e di abitare nelle menti reciproche. La pervasività di questa connessione è tale da permettere ai protagonisti e alle protagoniste di riuscire a sviluppare di volta in volta, tramite le capacità ora comuni, degli stratagemmi per sfuggire alla cattura dell'antagonista, Whispers, a capo della *Biologic Preservation Organization*, gruppo che vuole imprigionarli per studiarne la natura e carpire i segreti dei loro poteri, in piena adesione ai *topoi* del canone fantascientifico.

L'intera serie si fonda sul concetto di *interconnessione*, che opera non soltanto nelle storie delle protagoniste e dei protagonisti, ma anche nelle vite di ogni persona nel mondo: un esempio chiaro, in questo senso, ci viene fornito già a partire dalla sigla d'apertura², nella quale vengono mostrate metropoli cosmopolite alternate a villaggi rurali, grandi manifestazioni e riti locali, così come persone di etnia, cultura, sesso, genere e orientamento sessuale differente. In aggiunta, pur essendo (stato) un prodotto destinato ad un pubblico anglofono, moltissime scene sono recitate in lingue diverse dall'inglese proprio per accentuare l'universalità delle situazioni narrate (cfr. Elrod 2019: 54).

La peculiarità di *Sense8* non sta, chiaramente, nella trama – che presenta invero molti stilemi del genere –, bensì nella rappresentazione dei personaggi principali, ognuno dei quali incarna, simbolicamente, nuove categorie giuridiche che reclamano, specialmente negli ultimi decenni, uno spazio maggiore all'interno del dibattito pubblico e una protezione più efficace dei propri diritti: avremo quindi Capheus, un uomo africano, bisessuale, che vive in condizioni di ristrettezze economiche e desidera migliorare la vita della madre malata di AIDS; Kala, giovane e brillante ricercatrice indiana intrappolata in una relazione matrimoniale insoddisfacente, e che si scoprirà poliamorosa; Will, poliziotto bianco, eterosessuale, che dimostra però una sensibilità forse fuori dal comune rispetto al poliziotto americano stereotipico; Wolfgang, ladro tedesco che intreccerà una relazione poliamorosa con Kala e il marito di lei; Lito, attore ispanico omosessuale che deve però nascondere il proprio orientamento per non discostarsi dalla figura di *macho* che lo aveva reso celebre nel suo settore lavorativo; Nomi, ragazza trans lesbica in conflitto col resto della comunità LGBTQIA+; Riley, deejay con un passato traumatico che ancora la tormenta; e, infine, Sun, imprenditrice coreana con problemi con la giustizia.

¹ Per una panoramica sulla serie tv, v. Netflix <https://www.netflix.com/it/title/80025744>, X <https://twitter.com/sense8>, IMDB <https://www.imdb.com/title/tt2431438/>, RottenTomatoes <https://www.rottentomatoes.com/tv/sense8> e Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Sense8>. Per degli approfondimenti scientifici su *Sense8*, v. Mincheva 2018: 32-39; Lothian 2016: 93-95; Keegan 2016: 605-610; Elrod 2019: 47-57.

² Disponibile qui: <https://www.youtube.com/watch?v=8AHK2NXQD4A>.

2. *Sense8* alla prova della teoria giuridica

È innegabile che la fantascienza³ sia un genere che ben si presta, sia nell'ambito di *Law and Literature*⁴ che in quello delle *Law and Humanities*⁵, a far comprendere, anche ad una platea poco avvezza allo studio di determinate tematiche, concetti giuridici particolarmente complessi, servendosi di un immaginario utopico utile allo scopo (Bix 2016: 238).

La novità presentata dalla serie *Sense8* sta, come appena visto, nell'aver dato rilievo, tramite il mezzo televisivo, a categorie giuridiche poco considerate: precari, omosessuali, trans*, non-bianchi, non-occidentali. Per le loro sfaccettature e peculiarità, i protagonisti e le protagoniste della serie fanno venire subito alla mente la cittadinanza che prendono parte al processo di democrazia deliberativa teorizzato da Jürgen Habermas (1976, 1996) e, da un punto di vista più giuridico-politico, da Robert Alexy (2015: 234-255, 2022: 145-163). Secondo questo concetto, si diventa parte di una comunità nel momento in cui c'è una volontà di partecipazione effettiva, libera e spontanea all'interno di un dialogo ideale che ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo grazie al quale può essere garantita la protezione dei diritti di tutti, pur tutelandone peculiarità e differenze (Habermas 1976, 1996).

Secondo una parte della dottrina di *Law and Humanities*, la rappresentazione della differenza connoterebbe anche altri fenomeni televisivi e/o fumettistici, fra tutti *Star Trek*⁶ e la saga degli *X-Men* (Ruotolo 2023: 119-138; Addis, Bernardini 2023: 443-460), che presentano molti elementi in comune con la vicenda narrata in *Sense8*: difatti, tutte le storie qui menzionate hanno in comune l'aver messo in scena diversità culturali, etniche e geografiche (Vanoni 2023: 409-427). Purtuttavia, i membri dell'Enterprise e gli studenti del professor Charles Xavier divergono dai personaggi immaginati dalle sorelle Wachoski per un aspetto, tanto fondamentale quanto sottile: nel primo caso, infatti, si tratta di individui "eletti", "prescelti", che godono di una sorta di appartenenza "elitaria" alla comunità (Smend 1988)⁷; nel caso dei *sensates*⁸, invece, manca qualsiasi

³ Sulla relazione tra fantascienza e *Law and Literature*, cfr. Cattaneo, Forti, Visconti (a cura di) 2023; Roggero (a cargo de) 2015; Valia 2020: 455-465.

⁴ Per una panoramica sulla disciplina, v. Bix 2016: 238-239. Sulle origini di *Law and Literature*, Cardozo 1925: 699 ss.; Bishin, Stone 1972; White 1973. Tra i contributi più recenti in materia, si segnalano Brooks, Gewirtz 1996; Morawetz 2007; Posner 2009; White 1990; Goodrich, Gandorfer, Gebruers (eds.) 2022.

⁵ Su *Law and Humanities*, nella letteratura sterminata, v. almeno Mittica 2022; Sandberg, Newman (eds.) 2024; Sarat, Anderson, Frank 2009; Mittica 2024; Valia 2020: 455-465; Stern, Del Mar, Meyler (eds.) 2019.

⁶ L'Autrice ringrazia la prof.ssa Maria Paola Mittica per il bel dialogo avuto sul tema.

⁷ Viene qui ripresa la teoria dell'integrazione elaborata da Rudolf Smend. Rudolf Smend fonda una parte importante del suo pensiero sulla critica al convenzionalismo politico, secondo il quale il legame associativo all'interno di una comunità politica – e, conseguentemente, all'interno della cittadinanza – è soltanto convenzionale, formale, positivista. Smend ritiene, invece, che l'individuo sia tale solo perché è integrato in un corpo sociale, e che il corpo sociale per eccellenza sia lo Stato, tematizzato non come apparato burocratico e amministrativo o insieme di regole, ma come inclusione nelle relazioni instaurate tra soggetti perfettamente integrati tra loro. Lo Stato esiste, secondo Smend, perché è mantenuto in vita dal rapporto dialettico e relazionale tra gli individui e tra gli individui e la società. Ovviamente, oltre al dialogo e all'attività intersoggettiva, la comunità – e la cittadinanza a essa connessa – deve basarsi su una *catharsis*, su un impulso entusiastico che l'individuo compie per diventare nella maniera più totale una componente dello Stato. Da questo punto di vista, quindi, la cittadinanza in Smend è fortemente esclusiva, poiché l'integrazione è la costruzione di un collettivo che segue proprie regole recondite, e si fonda su un processo che rimane oscuro a molti; così, chiunque voglia far parte di tale comunità finisce per restarne fuori, poiché ignora il processo necessario per accedervi. Per Smend, la cittadinanza non è il

elemento di superiorità rispetto al resto della comunità nella quale vogliono invece integrarsi (Dworkin 1989 e 1999)⁹, pur sapendo bene di essere considerati – dalla società, e quindi anche dal diritto –, parte di una minoranza e soggetti vulnerabili.

I protagonisti di *Sense8*, in effetti, non corrispondono, fatta eccezione per Will, al soggetto di diritto idealtipico (uomo, bianco, cittadino, occidentale, cristiano, *eterosessuale* e con una famiglia *tradizionale*) protetto dall'ordinamento fino al XIX secolo (cfr. Minow 1990, Nedelsky 2011).

È solo grazie all'approccio polemico e militante dei Critical Legal Studies¹⁰ (d'ora in poi, anche CLS) che, a partire dagli anni '70 del '900, si è sottolineato quanto il diritto fosse uno strumento nelle mani dei detentori del potere (Hay, Linebaugh, Rule, Thompson, Winslow 1978: 1049), un mezzo attraverso il quale è andata corroborandosi la separazione pubblico/privato (v. Olsen 1983: 1497; Horwitz 1982: 1423; Hale 1923: 470; Cohen 1927: 8) nonché l'erronea convinzione secondo cui il diritto sia un'istituzione neutrale (Kornhauser 1984: 371-387). I CLS hanno anche enfatizzato la natura fortemente *politica* del diritto (Kornhauser 1984: 371-387), la sua declinazione in termini di «ideologia» (Pashukanis 1987, Koskeniemi 2006) e la sua vaghezza sia nei contenuti sia nei principi che lo sorreggono (Kennedy 1986: 518; McCormick 2005: 12-16).

Dal punto di vista politico-filosofico, l'emblema delle contraddizioni insite nella riflessione sulla funzione del diritto in quegli anni può essere individuato nel progetto giuridico liberale che ha connotato l'intero Novecento, rappresentato in modo paradigmatico dalla teoria della giustizia di John Rawls (2017). Il filosofo, attraverso la formulazione degli espedienti concettuali del velo d'ignoranza (Rawls 2017: 316 ss.) e della posizione originaria (Rawls 2017: 142 ss.), mira a garantire la tutela del principio di uguaglianza all'interno di una società giusta.

prodotto dell'integrità politica e sociale, ma ne è il presupposto, un pre-requisito per comprendere la chiara visione del funzionamento dell'ordinamento giuridico di ogni comunità. Ogni Stato avrà un proprio diritto, che non è costituito tuttavia da leggi e norme, ma da simboli, riti e miti che connotano l'appartenenza alla comunità e che sono il vero oggetto del diritto; la cittadinanza e, in generale, ogni forma di vincolo che lega gli uomini allo Stato è preclusa a chi non condivide l'accettazione entusiastica di tale sistema.

⁸ Nome con cui vengono identificati gli otto protagonisti della serie, ed è un gioco di parole tra la pronuncia dell'inglese *sense*, percepire, ed *eight*, otto, quanti sono per l'appunto i personaggi principali della serie.

⁹ Questo legame speciale è simile al concetto di cittadinanza nel pensiero di Ronald Dworkin. Dworkin ritiene che il punto di partenza debba essere una *bare community*, cioè una comunità priva di caratteristiche peculiari, senza alcuna connotazione specifica, ma capace di soddisfare requisiti minimi come la geografia, la storia e la cultura, individuati attraverso pratiche comuni condivise. La comunità in questione deve però successivamente diventare una *true community*, ossia una comunità capace di far sviluppare ai suoi membri un reale senso di appartenenza, condivisione e impegno nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci, al fine di sostenere un benessere generale fondato sull'uguaglianza tra i vari soggetti che partecipano alla comunità. Dworkin individua tre diversi tipi di comunità: la comunità *de facto*; la comunità di regole; e la comunità di principi. A questi tre modelli corrispondono differenti strutture e prerogative: la comunità *de facto* esiste per meri eventi contingenti di natura storica o geografica; la comunità di regole deriva da un calcolo utilitaristico, con l'obiettivo di emanare al suo interno regole capaci di soddisfare le esigenze di tutti gli affiliati; infine, la comunità di principi presuppone un'associazione tra individui che aderiscono a un certo schema di carattere deontologico, rispondendo a esigenze di benessere collettivo e a principi di giustizia. Pertanto, considerando la sua conformazione e il suo funzionamento, è naturale che l'unico tipo di comunità che possa evolversi da *bare community* a *true community* sia la comunità dei principi, poiché essa assume le caratteristiche di una vera comunità di associazione.

¹⁰ Su questo movimento, cfr. quantomeno Boyle 1986:1 ss.; Mangabeira Unger 1986; Zavatta 2017: 64-78; Bernardini, Giolo 2017.

Secondo Rawls, la giustizia può essere intesa come un insieme di regole strutturali fondamentali, necessarie affinché individui portatori di valori e concezioni del bene differenti possano convivere e cooperare all'interno della società (Rawls 2017: 3-6). Per chiarire tale prospettiva, egli propone un esperimento mentale: il raggiungimento di un accordo equo e condiviso deve derivare da un dialogo aperto e razionale, privo dei condizionamenti derivanti dalle specifiche posizioni personali dei partecipanti. Tali condizionamenti, infatti, potrebbero inevitabilmente orientare il processo decisionale verso la ricerca di vantaggi individuali.

I partecipanti a questo esperimento vengono dunque privati di ogni conoscenza relativa alle proprie caratteristiche particolari: ricchezza, razza, etnia, condizioni sociali o personali, e perfino la propria concezione di ciò che costituisce una "vita buona". Essi si trovano, per usare le parole del filosofo, in una "posizione originaria", che li colloca in uno stato di perfetta imparzialità. Tale condizione è resa possibile dal cosiddetto "velo d'ignoranza", che consente ai contraenti ipotetici di assumere un punto di vista neutrale, indispensabile per la formulazione di principi di giustizia universalmente condivisibili.

Nonostante le tesi di Rawls possano apparire convincenti, quantomeno *prima facie*, è stato sottolineato da autorevoli voci critiche (Nozick 2008; Okin 1989; Sen 2009) che, in realtà, anche l'impianto teorico rawlsiano è inevitabilmente influenzato dalla soggettività giuridica liberale, incentrata sulla coincidenza tra titolare di diritti e individuo abile, razionale ed autonomo; tutte caratteristiche non attribuibili, secondo il sentire comune dell'epoca, alla persona non eterosessuale e/o non binaria (Okin 1989; Young 1996; Arneil 2019: 218-242; Dang 2015: 1 ss.).

I CLS si sono da sempre posti, invece, come promotori di un diritto che si rivolge innanzitutto agli *outliners* e agli esclusi (cfr. Silvers, Pickering Francis 2005: 40-56), così come *outliners* ed esclusi sono i personaggi principali di *Sense8* all'interno della società nella quale si trovano a vivere ed operare. Le teorie critiche del diritto hanno pertanto portato avanti delle «lotte per il riconoscimento» (Habermas, Taylor 2008) tramite gli strumenti delle «identity politics» (Krenshaw 1991: 12-41) a sostegno dei «minority groups» (Fineman, Grear 2013)¹¹.

3. La *Queer Theory* tra identità e differenza

In *Sense8*, come si è già avuto modo di osservare, molti personaggi rivendicano un'identità *queer*, vale a dire non eterosessuale e/o non binaria.

In una realtà, quale è l'attuale, sempre più diversa, aperta, eterogenea¹² e «liquida» (Bauman 2011 e 2023: 53-106), le identità *queer* stanno reclamando un loro spazio specifico, anche all'interno del dibattito giusfilosofico; ed è proprio al riconoscimento di nuove identità che è rivolta la "battaglia" condotta dalla *Queer Theory*¹³.

Per usare una definizione oramai nota (Ranjan 2019: 90),

¹¹ Sulla necessaria rilevanza delle minoranze nel discorso giuridico, politico e sociale, v. Ferrajoli 2012: 724-819; Gianformaggio 2005; Young 1996: 91; Garland-Thomson 2011: 591-609; Antosa 2012; Monceri 2014: 183-200.

¹² Cfr. Belvisi 2000; Kymlicka, Wayne 2000; Mazzarese 2013; Besselink 2013; Facchi 2008.

¹³ Sul punto, senza alcuna pretesa di esaustività, v. almeno Bernini 2013; Butler 2004; de Laurentis 1991; Banović 2022.

«Queer theory reminds us to conscientiously study the diversity among sexual minorities and recognize the discontinuity of experience through time and across cultures. In its attempt to build and represent a unified collective issue, gay politics ignores sociocultural differences, historical changes, and multiple identities. [...] Queer theory is a set of ideas loosely referred to as postmodern or poststructuralist, which were originally applied in a special way to gender and, more recently, to sexuality».

La *Queer Theory* nasce come risposta critica all'istituzionalizzazione degli orientamenti sessuali e delle identità di genere, e offre degli strumenti teorici per comprenderne i limiti (Halperin 1995). I diritti LGBTQIA+ sono finalmente messi al centro degli studi di giurist³, filosof³, filosof³ del diritto e scienziat³ della politica (Pelissero, Vercellone 2022); ed è proprio la teoria *queer* a fornire alcuni spunti utili alla comprensione delle dinamiche intime e relazionali che si spiegano tra i personaggi di *Sense8*.

Partendo dal ribaltamento della definizione dispregiativa ed offensiva del termine¹⁴, con *queer* si intende quel gruppo di teorie che, debitrice dell'approccio decostruzionista del femminismo giuridico e delle teorie critiche della razza (Matsuda 1989: 2320-2381), si pone in aperta rottura con l'ordine gerarchico che la società tenderebbe a perpetuare, anche nei riguardi degli orientamenti sessuali e dei generi.

Nello specifico, la *Queer Theory* riprende dal giusfemminismo le riflessioni sulla differenza, innervandole però in una critica rivolta non al patriarcato lateralmente inteso, bensì all'eteronormatività (Arfini, Lo Iacono 2012: 16-17; *contra* García Pascual 2022: 453-467). Centrale diventa, in questo senso, il contributo di Michel Foucault, dal quale le teorie *queer* attingono a piene mani, che vede la sessualità come un prodotto dell'ordine simbolico del potere dominante (Foucault 2013).

Con le teorie critiche della razza, nondimeno, la *Queer Theory* condivide il rinnovato interesse per lo studio del diritto e dei diritti attraverso un approccio intersezionale (Crenshaw 1989: 139-167 e 1991: 12-41; Schiek 2016) e anti-gerarchico (Lorde 2019).

La teoria *queer* enfatizza non soltanto la fluidità delle relazioni personali e sessuali, ma anche la necessità di superare il concetto stesso di identità – e, di conseguenza, di identità giuridica –, poiché questa altro non è che la fusione delle varie sfaccettature degli individui, le quali rendono *unico* ogni singolo essere umano (Monceri 2012: 32). Si può dire che la teoria qui in esame metta in risalto l'unità nella diversità; particolare, questo, che in *Sense8* viene restituito come legame che permette ai personaggi di agire come se fossero una sola persona, nonostante le considerevoli differenze¹⁵.

¹⁴ La parola “queer”, riferita alla comunità non eterosessuale e non cisgender, compare per la prima volta in un manifesto politico. L'uso del termine è volutamente dissacrante: infatti, nel manifesto si legge «I hate straights. Queers, read this!», che potrebbe essere tradotto con l'equivalente «Odio gli etero. Froci, leggete questo!». Il manifesto, nella sua forma originale, è ancora disponibile online al seguente indirizzo: http://againstequality.org/files/QRS_1990.pdf.

¹⁵ Un esempio fra tutti, in questo senso, è dato da una scena del secondo episodio della prima stagione (intitolato “Io sono anche noi”), in cui Nomi, in un discorso pronunciato in occasione del Pride, pronuncia una delle frasi più iconiche della serie: «I am not just a me, I am also a we», in italiano resa, per l'appunto, come «Io non sono solo io, io sono anche un noi». La scena è disponibile in inglese qui: <https://www.youtube.com/watch?v=iFAf90YMg-I>.

4. Dalla *cittadinanza* alle *cittadinanze*: lo “strano caso” della *cittadinanza intima*

La concezione critica dell'identità sopra delineata costituisce il fondamento della critica *queer* alla violenza simbolica del diritto, che, secondo tale prospettiva, contribuisce a consolidare rapporti di dominio e disuguaglianza attraverso pratiche giuridiche asimmetriche e ingiuste, radicate in un sistema normativo etero-orientato e intrinsecamente ineguale (Zappino 2011: 292-299).

L'attenzione rivolta ai nuovi soggetti di diritto e ai nuovi modi di concepire la legge permettono anche di ri-valutare concetti chiave del discorso giuridico in una prospettiva liquida e fluida: si pensi, ad esempio, alle nuove concezioni di valori come l'uguaglianza, la giustizia o la democrazia; ma anche al rovesciamento di istituzioni come la famiglia, il matrimonio o la cittadinanza (Bernardini 2017: 24).

Ed è nello specifico l'idea di cittadinanza che più viene rivoluzionata dalla “lettura *queer*”: in una società sempre più dinamica e mutevole, quale è quella attuale e quale è quella che viene brillantemente rappresentata in *Sense8*, la cittadinanza, intesa nella sua architettura classica¹⁶, sembra non rispondere più alle esigenze di protezione, tutela e riconoscimento avanzate da una popolazione eterogenea nell'etnia, nell'orientamento sessuale e anche nel genere. La cittadinanza, ora, non è più connessa soltanto ai suoi paradigmi (per come intesi in Kuhn 2009) fondamentali – vale a dire l'attribuzione di diritti e doveri e la partecipazione alla vita politica e sociale in un dato territorio statale – (Bellamy 2008: 12)¹⁷, ma è da considerarsi come *appartenenza* ad un gruppo, molto spesso minoritario, ovvero come adesione ad una specifica modalità di vita, e, di conseguenza, come rivendicazione di diritti connessi a questa nuova tipologia di legame con la propria comunità (cfr. Nyers 2013: 3; Lazar 2013: 16; Mackert, Turner 2017: 1-15).

Nascono, pertanto, molte «hyphenated citizenships», «cittadinanze col trattino» (Joppke 2013: 37) e tra queste, ai fini dell'indagine fin qui condotta, la più rilevante è certamente la cosiddetta «cittadinanza intima» (Plummer 2003)¹⁸.

L'idea di “cittadinanza intima” è andata diffondendosi dalla fine degli anni '90 fino ai primi anni 2000 grazie al lavoro pionieristico del sociologo Kenneth “Ken” Plummer.

La cittadinanza intima consiste nella rivendicazione dell'appartenenza a gruppi di persone non eterosessuali e/o non binarie, ovvero a nuovi modelli familiari distanti da quello “tradizionale”, attraverso la definizione delle singole soggettività come *soggettività cittadine* che operano, però, nell'ottica di esaltare le identità più profonde e radicate, le quali vanno a determinare l'individualità di ognuno. Ciò implica garantire una rilevanza pubblica degli aspetti più intimi del soggetto, rilevanza che deve essere declinata in termini di cittadinanza; l'esclusione dell'obbligo di conformarsi a modelli predefiniti (sociali, politici, relazionali) deve essere considerata una pre-condizione per l'inclusione nella cittadinanza stessa (Rodríguez Ruiz 2023: 47-77). Come è stato sottolineato (Caruso 2023: 164),

¹⁶ Sulla “storia” della cittadinanza, in una letteratura che può dirsi infinita, cfr. almeno Zolo 1994; Balibar 2013; Shachar, Bauböck 2017; Barbalet 1988; Bellamy 2008; Belvisi 2019: 117-144; Costa 2005; Gargiulo 2012; Isin, Turner 2002; Manganaro 2022: 323-334.

¹⁷ Sulla stessa scia si collocano le riflessioni di Delanty 2000 e Stokke 2017: 193-207.

¹⁸ Per un approfondimento sulla cittadinanza intima, v. Plummer 2001: 237-255; Plummer 2005: 75-99; Reynolds 2010: 33-42; Roseniel 2010: 77-82; Oleksy 2009; Bianchi 2022: 75-87; Nagel 2003; Nordmarken, Heston, Goldstein 2016: 1-3; Rodríguez Ruiz 2023: 47-77.

«[...] si tratta [...] della condizione di minorità – nel senso di una vera e propria esclusione dalle prerogative sessuali dell’adulto – in cui vengono mantenute le persone *gay*, *lesbian*, *bisexual* e, più che mai, le persone *transgender* [...]. Parliamo di cittadini *optimo jure* – almeno in teoria! – che la pressione ‘normativa’ della maggioranza tende a rinchiudere in un ghetto. [...] Infatti, troppo spesso la maggioranza sedicente ‘normale’ (con o senza la complicità della legge) si dimostra riluttante a riconoscere a queste persone i diritti civili che competono a una sessualità adulta ed egualmente riluttante, perfino, a riconoscere l’ammissibilità di qualsivoglia rivendicazione in materia. Per contro la [cittadinanza intima, *NdA*], che Plummer rivendica eguale per tutti i cittadini, comprende tre momenti fondamentali: nel privato, il *controllo* della propria intimità sia fisica che affettiva; nel sociale, la possibilità di *scegliere* a quale rappresentazione di sé affidare la propria identità; nel pubblico, l’*accesso* a ogni genere di spazi o situazioni» (inciso, virgolette e corsivo in originale).

La cittadinanza intima implica, in altre parole, l’accettazione di «existential pluralisms» (Plummer 2003: 35, 39) e di manifestazioni idiosincratiche degli aspetti intimi della vita, l’accettazione dei quali viene ora traslata in parte integrante della democrazia. La *diversità* intima diviene quindi uno strumento per lo sviluppo della cittadinanza democratica, concepita come «differentiated citizenship» (Lister 1997: 66), vale a dire come riconoscimento universale della diversità nella logica dell’«universalismo differenziato» (Young 1989: 258) posto ora come questione democratica fondamentale.

Ritornando all’analisi giusfilosofica di *Sense8*, si può ben dire che i personaggi non siano cittadini nel senso classico del termine, bensì siano a tutti gli effetti “cittadini intimi”, poiché appartengono – e partecipano – al loro *cluster*, cioè al loro gruppo sovranaturale che, per quanto eterogeneo, è connaturato dalla volontà di raggiungere obiettivi comuni garantendo l’uguaglianza di ognuno. I *sensates* rivendicano la loro cittadinanza intima all’interno di quello che è a tutti gli effetti, e la serie lo dimostra chiaramente, un contesto di “universalismo differenziato”.

La cittadinanza intima non rimane soltanto nel campo del teorico e dell’immaginario fantascientifico, per quanto sia proprio questo il piano sul quale opera la narrazione offerta da *Sense8*, bensì trova uno spazio concreto nella pratica giuridica e, nello specifico, nell’istituto della cittadinanza europea¹⁹. All’interno del contesto unionale, la cittadinanza intima opera grazie alla libertà di circolazione e di soggiorno, che riveste un ruolo centrale nel dare sostanza e significato alla cittadinanza europea, potendosi considerare, a buon diritto, il suo nucleo essenziale (Mellace 2022: 185-192)²⁰.

La libertà di circolazione e di soggiorno tutela la *mobilità* dello *status* personale del3 cittadino3 europe3 all’interno del territorio dell’Unione, al tempo stesso riconoscendone e proteggendone le individualità. La fluidità che caratterizza le relazioni interpersonali comporta una trasformazione degli elementi che definiscono l’individuo, come il sesso,

¹⁹ Sulla cittadinanza europea, v. *infra multis* Bellamy, Castiglione, Santoro (eds.) 2004; Bauböck (ed.) 2019; Menéndez, Olsen 2020; van der Harst, Hoogers, Voerman (eds.) 2018; Di Stasi, Baruffi, Panella 2023; Margiotta 2018: 49-72; Mellace 2022: 182-206; Nicolini 2011: 111-125; Tartaglia Polcini, Virzo (a cura di) 2016.

²⁰ A livello normativo, la cittadinanza europea è disciplinata dall’art. 9 del Trattato sull’Unione Europea; dagli artt. 20 e 21 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; dall’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; e dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

il genere o la famiglia di appartenenza. Ciò che rimane invariato, tuttavia, è il rispetto dovuto all'identità personale e alla possibilità di evoluzione di tale identità: in altre parole, «pur essendo immutabile il diritto all'identità personale, non sono immutabili gli elementi che ne costituiscono parte integrante» (Marino 2020: 175). La creazione di «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali» (art. 62, par. 2, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) implica che l'attraversamento e il superamento dei confini nazionali non possano in alcun modo compromettere il godimento dei diritti fondamentali, in particolare quelli connessi allo *status* intimo e privato di ciascuno. In altre parole, si tratta di rafforzare «il principio di unicità di status» (Vitucci 2014: 123).

Proprio questa è la logica sottesa a tre sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (d'ora in poi, anche CGUE) riguardanti l'orientamento sessuale, il matrimonio omosessuale (le sentenze *Coman* e *G.V.*) e l'omogenitorialità (la sentenza *Pancharevo*): tre sentenze che hanno “fatto scuola”, dalla breve analisi delle quali si comprenderà quanto la mobilità e la tutela della vita personale e intima dei cittadini europei siano un punto fondamentale per il riconoscimento dei diritti connessi agli aspetti più privati dell'esistenza e per lo sviluppo, in chiave pratica, della cittadinanza intima stessa.

5. La CGUE e la cittadinanza intima

Procediamo con la breve analisi della sentenza *Coman* (Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-673/16, *Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne*, 5 giugno 2018, ECLI:EU:C:2018:385), con cui la CGUE ha ridefinito – ampliandolo – il significato del termine “coniuge”, sebbene solo a garanzia della libertà di circolazione e di soggiorno.

Nel 2010, Relu Adrian Coman, cittadino rumeno, sposava in Belgio l'americano Robert Clabourn Hamilton. Nel 2012 la coppia decideva di trasferirsi in Romania, anch'essa Stato membro dell'Unione Europea, ma, a differenza del Belgio, il Paese non riconosceva né regolamentava il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il sig. Hamilton, in qualità di coniuge di un cittadino europeo, richiedeva un permesso di soggiorno di lungo periodo, che gli veniva negato proprio perché la Romania non riconosceva il matrimonio omosessuale. Coman e Hamilton presentavano ricorso, sostenendo la violazione del principio di non discriminazione basato sull'orientamento sessuale, della libertà di circolazione e soggiorno nell'UE e del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabiliva che la libertà di circolazione e soggiorno nell'UE, combinata con il diritto alla vita familiare, tutelava il coniuge in senso *generale*, includendo quindi anche il coniuge dello stesso sesso. Questa protezione vincolava (e vincola tuttora) tutti gli Stati membri, indipendentemente dal riconoscimento del matrimonio omosessuale nella normativa interna: pur non essendo obbligati a regolamentare le unioni omosessuali, gli Stati dovevano riconoscere le coppie omosessuali come titolari dei diritti sopra menzionati²¹.

²¹ Sulla stessa scia si colloca la recentissima Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-713/23, *Jakub Cypriak-Trojan e Mateusz Trojan contro Wojewoda Mazowiecki*, 25 novembre 2025, ECLI:EU:C:2025:917. Nel 2018 due cittadini polacchi — residenti in Germania e dei quali uno possedeva anche la

Nel secondo caso, cioè la sentenza *G. V.* (Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-731/21, *G.V. v. Caisse nationale d'assurance pension*, 8 dicembre 2022, ECLI:EU:C:2022:969), la ricorrente, G.V., cittadina francese, e la sua partner, anch'essa francese, avevano registrato regolarmente un PACS (*pacte civil de solidarité*) presso il tribunale di Metz. Entrambe lavoravano in Lussemburgo. La partner di G.V. moriva il 24 ottobre 2016 in seguito a un incidente sul lavoro. L'8 dicembre 2016 G.V. presentava domanda alla CNAP (*Caisse nationale d'assurance pension*) per l'ottenimento della pensione di reversibilità che spettava ad ogni partner superstite, ma la richiesta veniva respinta il 27 novembre 2017, con la motivazione che, poiché il PACS registrato in Francia non era stato trascritto nel registro civile del Lussemburgo durante il corso della vita delle due ricorrenti, non poteva essere fatto valere nei confronti di terzi.

La questione sottoposta alla CGUE riguardava se la legislazione dell'UE potesse imporre che la concessione di una pensione di reversibilità al/alla partner superstite di un'unione validamente registrata nello Stato membro d'origine, in relazione a un'attività lavorativa svolta dal/dalla partner deceduto/a nello Stato ospitante, fosse subordinata alla trascrizione dell'unione nel registro di quest'ultimo, mentre, per le unioni costituite direttamente nello Stato ospitante, fosse sufficiente la registrazione secondo la normativa interna.

cittadinanza tedesca — contraevano matrimonio a Berlino. Desiderando di trasferirsi in Polonia e vivere lì come coppia sposata, avevano chiesto che l'atto di matrimonio tedesco fosse trascritto nel registro dello stato civile polacco, così da ottenere il riconoscimento del loro matrimonio anche in Polonia. Le autorità polacche avevano però respinto la domanda, sostenendo che il diritto nazionale non consentisse il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che la trascrizione violasse i principi fondamentali dell'ordinamento polacco. I coniugi avevano impugnato il rifiuto. Investita della controversia, la Corte amministrativa suprema polacca adiva la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiedendo se una normativa atta ad impedire il riconoscimento di un matrimonio omosessuale contratto in un altro Stato membro — e vietandone la conseguente trascrizione — fosse compatibile con il diritto dell'Unione. La Corte di giustizia ricordava anzitutto che, sebbene la disciplina del matrimonio spetti agli Stati membri, essi dovevano comunque rispettare il diritto dell'Unione nell'esercizio delle loro competenze. In quanto cittadini dell'UE, i due coniugi godevano della libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri e del diritto a condurre una normale vita familiare durante l'esercizio di tale libertà, così come al ritorno nel proprio Stato di origine. Quando costituivano una vita familiare in un altro Stato membro, ad esempio mediante il matrimonio, dovevano poter continuare tale vita anche una volta rientrati nel loro Paese. Il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso legalmente contratto in un altro Stato membro — nel quale gli interessati hanno esercitato la loro libertà di circolazione — poteva causare rilevanti difficoltà amministrative, professionali e personali, avendo costretto la coppia a vivere come non coniugata nel proprio Stato d'origine. Per tali ragioni, la Corte affermava che un simile rifiuto era contrario al diritto dell'Unione: violava la libertà di circolazione e soggiorno e il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare. L'obbligo di riconoscere il matrimonio non comprometteva l'identità nazionale né l'ordine pubblico dello Stato membro d'origine, poiché non imponeva a quest'ultimo di introdurre nel proprio ordinamento il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Gli Stati conservavano un margine di discrezionalità sulle modalità con cui riconoscere tali matrimoni e la trascrizione era solo una delle opzioni possibili. Tuttavia, tali modalità non dovevano rendere il riconoscimento impossibile o eccessivamente gravoso né introdurre discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, come avveniva nel caso in cui alle coppie omosessuali fossero offerte modalità equivalenti a quelle previste per le coppie eterosessuali. Poiché nel diritto polacco la trascrizione era (ed è tuttora) l'unico strumento tramite il quale un matrimonio contratto all'estero poteva essere effettivamente riconosciuto dalle autorità amministrative, la Polonia era tenuta a utilizzarlo in modo non discriminatorio, applicandolo tanto ai matrimoni tra persone dello stesso sesso quanto a quelli tra persone di sesso opposto.

La Corte, in linea con quanto stabilito nel caso *Coman*, affermava che la legge dello Stato ospitante non poteva subordinare la concessione della pensione di reversibilità al partner superstite prevedendo una condizione aggiuntiva, come in questo caso la trascrizione nel registro locale, se l'unione era validamente costituita e registrata nello Stato membro di origine.

Il terzo e ultimo caso in esame, cioè la sentenza *Pancharevo* (Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-490/20, *V.M.A. contro Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, 5 giugno 2018, ECLI:EU:C:2018:385), riguardava V.M.A., cittadina bulgara, e K.D.K., cittadina del Regno Unito. Le due donne si sposavano nel 2018 a Gibilterra e, dal 2015, risiedevano in Spagna. Nel dicembre 2019 avevano una figlia, S.D.K.A., nata e residente in Spagna con entrambe le madri. V.M.A. aveva chiesto al comune di Sofia il rilascio del certificato di nascita della figlia, necessario, tra l'altro, per ottenere un documento d'identità bulgaro. Il comune aveva respinto la richiesta, dando come motivazione la carenza di informazioni sull'identità della madre biologica e la contrarietà all'ordine pubblico bulgaro dovuto alla presenza di due genitori dello stesso sesso sul certificato di nascita della bambina, considerando che la Bulgaria non consentiva (e non consente tuttora) il matrimonio e la genitorialità tra persone dello stesso sesso.

V.M.A. impugnava il rifiuto davanti al Tribunale amministrativo di Sofia, che sospendeva il procedimento e poneva alla Corte di Giustizia dell'UE diverse questioni: se le autorità bulgare avessero dovuto rilasciare un certificato di nascita per un minore la cui madre legale non fosse la madre biologica; se il diritto dell'Unione Europea avesse potuto imporre agli Stati membri di derogare al proprio modello nazionale di certificati di nascita; e quale bilanciamento tra identità nazionale e interesse del minore potesse essere operato.

La Corte aveva precisato che S.D.K.A., essendo cittadina bulgara per nascita, era automaticamente cittadina dell'Unione Europea e godeva dei diritti correlati a tale *status*, inclusa la libertà di circolazione e di soggiorno negli Stati membri. Pertanto, il diritto UE imponeva che lo Stato membro di nazionalità del minore rilasciasse un documento d'identità o un passaporto senza richiedere un certificato di nascita redatto dalle autorità nazionali, e riconoscesse il certificato di nascita emesso dallo Stato ospitante, anche se in esso ci fosse stata la designazione di due persone dello stesso sesso come genitori, così da consentire al/alla minore di esercitare pienamente il diritto alla libera circolazione e soggiorno²².

²² Alle stesse conclusioni si perviene in Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-2/21, *Rzeczniczka Praw Obywatelskich contro K.S., S.V.D., Prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie M.C., Prokuratura Krajowa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie*, 24 giugno 2022, ECLI:EU:C:2022:502, che riguarda il rifiuto da parte dell'ufficiale di stato civile polacco di trascrivere un atto di nascita di una minore figlia, tramite maternità surrogata, di due cittadine europee, K.S., cittadina polacca, e S.V.D., cittadina irlandese, formato all'estero secondo la forma utilizzata dallo Stato straniero, con conseguente impossibilità per la minore, cittadina dell'Unione europea, di ottenere rapidamente un documento d'identità. La Corte di giustizia ribadisce che l'art. 21 TFUE tutela il diritto alla libera circolazione sin dalla nascita e che uno Stato membro non può invocare formalità del diritto interno (relative, ad esempio, alla forma del cognome o alla dizione padre/madre) per ostacolare il rilascio di documenti fondamentali per l'esercizio dei diritti dell'Unione. Il richiamo all'identità costituzionale non può giustificare misure che svuotino concretamente di efficacia lo *status* di cittadino europeo. È possibile per lo Stato membro utilizzare formule equivalenti o annotare delle riserve, ma non negare *in toto* la trascrizione in modo tale da impedire il godimento dei diritti connessi al possesso della cittadinanza europea, segnatamente della libertà di circolazione e soggiorno. La Corte di giustizia impone un controllo di proporzionalità effettivo e individuale, affermando l'irrelevanza delle regole interne sulla forma dell'atto di nascita e sulla relativa trascrizione; pur

6. «Alla fine saremo tutti giudicati per il coraggio dei nostri cuori»²³: alcune riflessioni conclusive su diritto, diversità e *Sense8*

Il riconoscimento di nuove soggettività giuridiche, differenti da quelle tradizionalmente concepite, rappresenta oggi una delle sfide più significative del diritto contemporaneo.

La tutela delle peculiarità legate al sesso, al genere o alla sfera intima e affettiva costituisce infatti un obiettivo emergente dell'ordinamento giuridico, che si sta progressivamente rimodellando per includere forme di identità e di relazione fino a poco tempo fa escluse o marginalizzate. Tale mutamento è favorito, in ambito europeo, dall'estensione delle libertà di circolazione e di soggiorno connesse alla cittadinanza dell'Unione, che non sono più soltanto strumenti di integrazione economica, ma diventano anche veicoli di riconoscimento della persona nella sua integralità, aprendo la strada al nuovo paradigma che è stato definito come cittadinanza intima.

La cittadinanza europea, ora intesa come cittadinanza intima, rappresenta un'evoluzione del concetto di appartenenza, come visto, in quanto valorizza l'identità personale come elemento essenziale della libertà di circolazione e di soggiorno. Sebbene l'Unione Europea non abbia competenza diretta in materia di *status* personale e diritto di famiglia, il diritto alla libera circolazione impone agli Stati membri di riconoscere gli elementi identificativi acquisiti all'estero, rendendo la tutela dell'identità funzionale alla libertà di movimento. Tuttavia, tale riconoscimento può essere limitato per ragioni di ordine pubblico, purché le restrizioni siano proporzionate e motivate dalla tutela del principio democratico (Marino 2020: 173-187).

Secondo la dottrina, l'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea dovrebbe fondare un'Unione realmente inclusiva, ma i suoi principi, nella pratica, riflettono ancora una visione eurocentrica, bianca, eteronormata e patriarcale (Rodríguez Ruiz 2023: 47-77). La cittadinanza intima, basata sull'autonomia relazionale, propone invece un modello inclusivo e dinamico, che riconosce l'individuo nella rete delle sue relazioni e nella capacità di autodeterminarsi senza imporre modelli sociali predefiniti (Caruso 2023: 164-184).

In questo contesto, il diritto non è più percepito unicamente come un insieme di regole prescrittive e statiche, ma come un mezzo dinamico di inclusione, capace di accogliere la pluralità delle esperienze umane. La rappresentazione di queste nuove soggettività e dei loro intrecci esistenziali trova un riflesso significativo anche nella cultura popolare: basti pensare al contributo, come si è visto, di serie come *Sense8*, dove identità, corpi e connessioni emotive si fondono in una rete di interdipendenze che trascende confini geografici, etnici, sociali e addirittura biologici. Attraverso la lente simbolica della *fiction*, si delinea un'idea di diritto come spazio di riconoscimento e di relazione, in cui l'alterità non è un elemento da assimilare o neutralizzare, ma una componente essenziale della convivenza.

Grazie al contributo delle *Law and Humanities*, della filosofia del diritto e, in particolare, delle correnti più critiche come i *Critical Legal Studies*, il diritto può oggi essere reinterpretato come uno strumento – o quantomeno come uno strumento potenziale – di emancipazione e di valorizzazione delle identità *queer*, delle differenze e delle forme di vita non conformi alla norma(lità) dominante.

non potendo imporre una modifica all'ordine pubblico nazionale, deve essere garantito il pieno godimento dei diritti di cittadinanza europea.

²³ La citazione fa riferimento al titolo dell'episodio 8, stagione 1, di *Sense8*.

In questa prospettiva, la funzione del diritto non si limita a regolare la realtà, ma si apre alla possibilità di trasformarla, traducendo nel linguaggio giuridico le istanze di libertà e autodeterminazione che emergono nella società reale e che sono tanto brillantemente rappresentate nei mondi immaginifici della narrativa fantascientifica contemporanea.

Riferimenti bibliografici

- Addis P., M. G. Bernardini, 2023. *Daredevil: i supereroi e la condizione di disabilità, fra giustizia, stigma e diritto*, in A. Ligustro, R. Tarchi, G. M. Ruotolo (eds.), *La rappresentazione delle tradizioni giuridiche nella pop culture. Narrazione e percezione del giuridico tra immagini statiche e immagini dinamiche*, Napoli: ESI.
- Alexy R., 2015. *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Alexy R., 2022. *Appendice. La duplice natura del diritto*, in Id., *Concetto e validità del diritto*, Roma: Carocci.
- Antosa S., 2012. *Queer Crossing*, Milano: Mimesis.
- Arfini E. A. G., C. Lo Iacono, 2012. *La Cosa Queer. Saggio introduttivo*, in E. A. G. Arfini, C. Lo Iacono (a cura di), *Canone inverso. Antologia di teoria queer*, Pisa: ETS.
- Arneil B., 2019. «Disability, Self Image and Modern Political Theory», *Political Theory*, 2, pp. 218-242.
- Balibar É., 2013. *Citizenship*, London: Polity Press.
- Banović D., 2022. *Queer Legal Theory*, February 9, <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=560120086072068004018127074080007005063062020029025039112122121081031090076000077068060031127103104029043090070112073091065116051020006028053098127069090120115087091000007041083085127007010121027099094071085096079084097016113075075105096010018000085085&EXT=pdf&INDEX=TRUE>.
- Barbalet J. M., 1988. *Citizenship*, Stony Stratford: Open University Press.
- Bauböck R. (ed.), 2019. *Debating European Citizenship*, Cham: Springer.
- Bauman Z., 2011. *Modernità liquida*, Roma-Bari: Laterza.
- Bauman Z., 2023. *Amore liquido*. Roma-Bari: Laterza.
- Bellamy R., 2008. *Citizenship. A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Bellamy R., D. Castiglione, E. Santoro (eds.), 2004. *Lineages of European Citizenship*, Basingstoke-New York: Palgrave Macmillan.
- Belvisi F., 2000. *Società multiculturale, diritti, Costituzione. Una prospettiva realista*, Bologna: CLUEB.

- Belvisi F., 2019. *Cittadinanza*, in A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Roma-Bari: Laterza.
- Bernardini M. G., 2017. *Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, in M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa: Pacini.
- Bernardini M. G., O. Giolo (a cura di), 2017. *Le teorie critiche del diritto*, Pisa: Pacini.
- Bernini L., 2013. *Apocalissi Queer. Elementi di teoria anti-sociale*, Pisa: ETS.
- Besselink L. F. M., 2013. *Multiple Political Identities: Revisiting the 'Maximum Standard'*, in A. Silveira (ed.), *Citizenship and Solidarity in the European Union – From the Charter of Fundamental Rights to the Crisis, the State of Art*, Losanna: Peter Lang AG.
- Bianchi G., 2022. *Collective Subjectivity – Intimacy, Norms, Gender and Intimate Citizenship*, in G. Bianchi, *Figurations of Human Subjectivity. A Contribution to Second-Order Psychology*, Camden: Palgrave MacMillan.
- Bishin W. R., C. D. Stone, 1972. *Law, Language and Ethics: An Introduction to Law and Legal Method*, Goleta, CA: Foundation Press.
- Bix B. H., 2016. *Teoria del diritto. Idee e contesti*, Torino: Giappichelli.
- Boyle J. (ed.), 1994. *Critical Legal Studies*, New York: New York University Press.
- Brooks P., P. Gewirtz (eds.), 1996. *Law's Stories: Narrative and Rhetoric in the Law*, New Haven: Yale University Press.
- Butler J., 2004. *Undoing Gender*, New York: Routledge.
- Cardozo B. N., 1925. «Law and Literature», *Yale Review*, 14, pp. 699 ss.
- Caruso S., 2023. *Appendice. Per una nuova filosofia della cittadinanza*, in S. Grassi, M. Morisi (a cura di), *La cittadinanza tra giustizia e democrazia. Atti della giornata di Studi in memoria di Sergio Caruso*, Firenze: Firenze University Press.
- Cattaneo A., G. Forti, A. Visconti (a cura di), 2023. *Oltre i confini della realtà. La fantascienza e gli universi distopici della Giustizia*, Milano: Vita e Pensiero.
- Chambers S., 1996. *Reasonable Democracy: Jürgen Habermas and the Politics of Discourse*, Ithaca (New York): Cornell University Press.
- Cohen M., 1927. «Property and Sovereignty», *Cornell Law Quarterly*, 13, pp. 8-30.
- Costa P., 2005. *Cittadinanza*, Roma-Bari: Laterza.
- Crenshaw K., 1989. «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Theory, Feminist Theory and Antiracist Politics», *University of Chicago Legal Forum*, 1, pp. 139-167.
- Crenshaw K., 1991. «Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color», *Stanford Law Review*, 43, 6, pp. 12-41.
- Dang A.-T., 2015. «Eyes Wide Shut: John Rawls's Silence on Racial Justice», *Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne*, 30, pp. 1 ss.
- De Laurentis T., 1991. «Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction», *Differences*, 3, 2, pp. III-XVIII.

- Delanty G., 2000. *Citizenship in a Global Age. Society, Culture, Politics*, Buckingham-Philadelphia: Open University Press.
- Di Stasi A., M. C. Baruffi, L. Panella, 2023. *Cittadinanza europea e cittadinanza nazionale. Sviluppi normativi e approdi giurisprudenziali*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Dworkin R., 1989. *L'impero del diritto*, Bologna: Il Mulino.
- Dworkin R., 1999. *Freedom's Law*, London: Harvard University Press.
- Elrod J. E., 2019. «“I am also a we”: The Interconnected, Intersectional Superheroes of Netflix's Sense8», *Panic at the Discourse: An Interdisciplinary Journal*, 1, pp. 47-57.
- Facchi A., 2008. *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Roma-Bari: Laterza.
- Ferrajoli L., 2012. *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. 1. Teoria del diritto*, Roma-Bari: Laterza.
- Fineman M. A., A. Grear (eds.), 2013. *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, Aldershot: Ashgate.
- Foucault M. 2013., *Storia della sessualità. Voll. 1-4*, Milano: Feltrinelli.
- Freeman A. D., 1978. «Legitimizing Racial Discrimination Through Antidiscrimination Law: A Critical Review of Supreme Court Doctrine», *Minnesota Law Review*, 62, pp. 1049-1119.
- García Pascual E., 2022. «Hacia una crítica feminista de la teoría queer», *Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 1, pp. 453-467.
- Gargiulo P., 2012. *Le forme della cittadinanza. Tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale*, Roma: Ediesse.
- Garland-Thomson R., 2011. «Misfits: a Feminist Materialist Disability Concept», *Hypatia*, 26, 3, pp. 591-609.
- Gianformaggio L., 2005. *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Bologna: Il Mulino.
- Goodrich P., D. Gandorfer, C. Gebruers (eds.), 2022. *Research Handbook on Law and Literature*, Cheltenham: Elgaronline.
- Habermas J., 1976. *Sprachpragmatik und Philosophie und Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Habermas J., 1992. *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, trad. eng. W. Rehg, *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1996.
- Habermas J., C. Taylor, 2008. *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano: Feltrinelli.
- Hale R., 1923. «Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercitive State», *Political Science Quarterly*, 38, pp. 470-494.
- Halperin D. M., 1995. *Saint Foucault. Towards a Gay Hagiography*, Oxford: Oxford University Press.

- Hay D., P. Linebaugh, J. Rule, E. P. Thompson, C. Winslow, 1975. *Albion's Fatal Tree*, London: Penguin.
- Horwitz M., 1982. «The History of the Public/Private Distinction», *University of Pennsylvania Law Review*, 130, pp. 1423-1428.
- Hunt A., 1986. «The Theory of Critical Legal Studies», *Oxford Journal of Legal Studies*, 6, pp. 1-45;
- Isin E. F., B. S. Turner (eds.), 2002. *Handbook of Citizenship Studies*, London: SAGE.
- Joppke C., 2013. *Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity*, in in E.F. Isin, P. Nyers, B. S. Turner (eds.), *Citizenship between Past and Future*, London: Routledge.
- Keegan C. M., 2016. «Tongues without Bodies: The Wachowskis' Sense8», *Transgender Studies Quarterly*, 3-4, pp. 605-610.
- Kennedy D., 1986. «Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology», *Journal of Legal Education*, 36, pp. 518-562.
- Kornhauser L., 1984. «The Great Image of Authority», *Stanford Law Review*, 36, pp. 371-387.
- Koskenniemi M., 2006. *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kuhn Th., 2009. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Torino: Einaudi.
- Kymlicka W., J. N. Wayne (eds.), 2000. *Citizenship in Diverse Societies: Theory and Practice*, Oxford: Oxford University Press.
- Lazar S., 2013. *Introduction*, in S. Lazar (ed.), *The Anthropology of Citizenship. A Reader*, Chichester: Wiley Blackwell.
- Lister R., 1997. *Citizenship. Feminist Perspectives*, New York: Palgrave.
- Lorde A., 2019. *Sister Outsider*, London: Penguin.
- Lothian A., 2016. «Sense8 and Utopian Connectivity», *Science Fiction Film and Television*, 1, pp. 93-95.
- MacCormick N., 2005. *Rhetoric and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Mackert J., B. S. Turner, 2017. *Citizenship and its Boundaries*, in J. Mackert, B. S. Turner (eds.), *The Transformation of Citizenship, vol. 2: Boundaries of Inclusion and Exclusion*, Oxon-New York: Routledge.
- Mangabeira Unger R., 1986. *The Critical Legal Studies Movement*, London: Harvard University Press.
- Manganaro F., 2022. «Dalla cittadinanza alle cittadinanze. Questioni su un concetto polimorfico», *AmbienteDiritto.it*, 4, pp. 323-334.
- Margiotta C., 2018. «I presupposti teorici della cittadinanza europea: originarie contraddizioni e nuovi limiti», *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 1, pp. 49-72.
- Marino S., 2020. «L'identità personale alla prova delle libertà di circolazione», *Eurojus*, 4, pp. 173-187.

- Matsuda M. J., 1989. «Public Response to Racist Speech: Considering the Victim's Story», *Michigan Law Review*, 87, 8, pp. 2320-2381.
- Mazzarese T. (a cura di), 2013. *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Torino: Giappichelli.
- Mellace L., 2022. «La libertà di circolazione e soggiorno come “pietra angolare” della cittadinanza europea: il problema dei cittadini economicamente inattivi», *Dirittifondamentali.it*, 3, pp. 182-206.
- Menéndez A. J., E. D. H. Olsen, 2020. *Challenging European Citizenship. Ideals and Realities in Contrast*, London: Palgrave.
- Mincheva D., 2018. «Sense8 and the Praxis of Utopia», *Cinephile*, 1, pp. 32-39.
- Minow M., 1990. *Making All the Difference. Inclusion, Exclusion and American Law*, Ithaca: Cornell University Press.
- Mittica M. P., 2022. *Il pensiero che sente. Pratiche di Law and Humanities*, Torino: Giappichelli.
- Mittica M. P., 2024. *Diritto e letteratura e Law and Humanities. Elementi per un' estetica giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Monceri F., 2010. *Oltre l'identità sessuale. Teorie queer e corpi transgender*, Pisa: ETS.
- Monceri F., 2014. «The Nature of the “Ruling Body”: Embodiment, Ableism and Normalcy», *Teoria*, 34, pp. 183-200.
- Morawetz T., 2007. *Literature and the Law*, Burlington: Aspen Publisher.
- Nagel J., 2003. *Race, Ethnicity, and Sexuality. Intimate Intersections, Forbidden Frontiers*, Oxford: Oxford University Press.
- Nedelsky J., 2011. *Law's Relations. A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law*, New York: Oxford University Press.
- Nicolin S., 2011. *La cittadinanza europea*, in L. Zagato (a cura di), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina.
- Nordmarken S., L. Heston, A. Goldstein, 2016. *Intimate Citizenship*, in N. A. Naples, R. C. Hoogland, M. Wickramasinghe, W. C. A. Wong (eds.), *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies*, Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd.
- Nozick R., 2008. *Anarchia, Stato, utopia*, Milano: Il Saggiatore.
- Nyers P., 2013. *Introduction: Why Citizenship Studies?* in E.F. Isin, P. Nyers, B. S. Turner (eds.), *Citizenship between Past and Future*, London: Routledge.
- Okin S. M., 1989. *Justice, Gender, and the Family*, London: Basic Books.
- Oleksy E. H. 2009. *Intimate Citizenship. Gender, Sexualities, Politics*, New York: Routledge.
- Olsen F., 1983. «The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform», *Harvard Law Review*, 96, pp. 1497-1578.
- Pashukanis E. B., 1987. *Law and Marxism. A General Theory*, London: Pluto Press.
- Pelissero M., A. Vercellone (a cura di), 2022. *Diritti e persone LGBTQI+*, Torino: Giappichelli.

- Plummer K., 2001. «The Square of Intimate Citizenship: Some Preliminary Proposals», *Citizenship Studies*, 5, 6, pp. 237-255.
- Plummer K., 2003. *Intimate Citizenship. Private Decisions and Public Dialogues*, Montreal-Kingstone: McGill-Queen's University Press.
- Plummer K., 2005. *Intimate Citizenship in an Unjust World*, in M. Romero, E. Margolis (eds.), *The Blackwell Companion to Social Inequalities*, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Posner R. A. 2009., *Law and Literature: A Misunderstood Relation*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Rawls J., 2017. *Una teoria della giustizia*. Milano: Feltrinelli.
- Ranjan R., 2019. «Queer Theory: a Critical Analysis of Its Implication in Art Historical Readings», *International Journal of Current Innovation Research and Studies*, 2, pp. 90-94.
- Reynolds P., 2010. «Disentangling Privacy and Intimacy: Intimate Citizenship, Private Boundaries and Public Transgressions», *Human Affairs*, 20, pp. 33-42.
- Rodríguez Ruiz B., 2023. «Federalismo competitivo: aportaciones federales a la construcción de una ciudadanía íntima democrática», *Revista de Estudios Políticos*, 201, pp. 47-77.
- Roggero J. (a cargo de), 2015. *Derecho y Literatura. Textos y Contextos*, Buenos Aires: Eudeba.
- Roseniel S., 2010. «*Intimate Citizenship: A Pragmatic, Yet Radical, Proposal for a Politics of Personal Life*», *European Journal of Women's Studies*, 17, 1, pp. 77-82.
- Ruotolo G. M., 2023. *Il diritto internazionale nei fumetti Marvel*, in A. Ligustro, R. Tarchi, G. M. Ruotolo (a cura di), *La rappresentazione delle tradizioni giuridiche nella pop culture. Narrazione e percezione del giuridico tra immagini statiche e immagini dinamiche*, Napoli: ESI.
- Sandberg R., D. Newman (eds.), 2024. *Law and Humanities*, London-New York-Melbourne-Delhi: Anthem Press.
- Sandel M. 1998., *Liberalism and the Limits of Justice*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sarat A., M. Anderson, C. O. Frank, 2009. *Law and the Humanities. An Introduction*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schiek D., 2016. «*Intersectionality and the Definition of Disability in EU discrimination law*», in Id. (ed.), *Intersectionality and the Notion of Disability in EU Discrimination Law*, Belfast: Queen's University Belfast School of Law: Research Paper, 1, 2016, pp. 1-26.
- Sen A., 2009. *The Idea of Justice*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Shachar A., R. Bauböck (eds.), 2017. *The Oxford Handbook of Citizenship Studies*, Oxford: Oxford University Press.
- Silvers A., L. Pickering Francis, 2005. «Justice through Trust. Disability and the “Outlier Problem” in Social Contract Theory», *Ethics*, 116, pp. 40-56.
- Smend R., 1988. *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano: Giuffrè.

- Stern S., M. Del Mar, B. Meyler (eds.), 2019. *The Oxford Handbook of Law and Humanities*, Oxford: Oxford University Press.
- Stokke K., 2017. «Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework», *Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography*, 1, pp. 193-207.
- Tartaglia Polcini A., R. Virzo (a cura di), 2016. *A scuola di cittadinanza europea*, Napoli: Edizioni Scientifiche.
- Valia I., 2020. *Quando la realtà supera la distopia: riflessioni su libertà e controllo a partire da Black Mirror*, in P. Chiarella (a cura di), *Narrazione del diritto, musica ed arti tra modernità e postmodernità*, Napoli: ESI.
- Van der Harst J., G. Hoogers, G. Voerman (eds.), 2018. *European Citizenship in Perspective. History, Politics and Law*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Vanoni L. P., 2023. *Dai diritti civili alle identity politics? Diritto e discriminazione nella saga degli X-Men*, in A. Ligustro, R. Tarchi, G. M. Ruotolo (a cura di), *La rappresentazione delle tradizioni giuridiche nella pop culture. Narrazione e percezione del giuridico tra immagini statiche e immagini dinamiche*, Napoli: ESI.
- Vitucci M. C., 2014. *In viaggio per i diritti. Coppie omosessuali e diritto internazionale privato*, in A. Schillaci (a cura di), *Omosessualità, eguaglianza, diritti*, Roma: Carocci.
- White J. B., 1973. *The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*, New York: Little, Brown & Co.
- White J. B., 1990. *Justice as Translation: An Essays in Cultural and Legal Criticism*, Chicago: University of Chicago Press.
- Young I. M., 1989. «Polity and group difference: A critique of the ideal of universal citizenship», *Ethics*, 99, pp. 250-274.
- Young I. M., 1996. *Le politiche della differenza*, Milano: Feltrinelli.
- Zappino F., 2011. *Postfazione. Perché questo testo è così politico*, in E. Kosofsky Sedgwick, *Stanze private. Epistemologia e politica della sessualità*, Roma: Carocci.
- Zavatta L. A. S., 2017. «Introduzione all'analisi dei Critical Legal Studies», *Filosofia dei diritti umani*, Vol. 50, III, pp. 64-78.
- Zolo D. (a cura di), 1994. *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari: Laterza.